



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 07 del 26/03/2018

Oggetto: Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento di Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TARI.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 26 del mese di Marzo, alle ore 19.00, presso l'Aula Consigliare del Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

GENOVESE	SALVATORE
RAITI	CETTINA CATIA
REGOLO	NUNZIATINA
FERRARO	ANGELO
CATANIA	ENZA
NARDO	SEBASTIANO
LA ROSA	SALVATORE
NICASTRO	GIUSEPPE
CUVA	SEBASTIANO
CARDILLO	CARLO
GULA	GIUSEPPE ETTORE
FISICARO	SALVATORE
FAVARA	MASSIMILIANO
AMENTA	GIOVANNI
FAGONE LA ZITA	PAOLO
FOTI	SALVATORE
DI SALVO	DIEGO
DANNA	ALFIO
VENTURA	SEBASTIANO
MANGIAMELI	CARMELO

presente	assente
x	
	x
x	
x	
x	
x	
x	
x	
	x
x	
x	
	x
x	
	x
x	
x	
x	

Assume la Presidenza il Presidente **SALVATORE GENOVESE**

Partecipa il V. Segretario Generale **Dott. GIUSEPPE STEFIO**

Il Presidente passa a trattare l'argomento posto al 3° punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento di Disciplina dell'Imposta Comunale (IUC) - Componente TARI".

PRESIDENTE: Dottoressa Ferrauto, prego si accomodi al tavolo di Presidenza.

Entra in aula il Consigliere Amenta (presenti 13).

DOTTORESSA FERRAUTO: buonasera, sono da poco funzionaria responsabile della IUC. La IUC si compone di tre tributi: IMU, TARI e TASI. Il Regolamento IUC è stato approvato con una delibera di Consiglio Comunale il 12 agosto del 2014, e non è stato mai modificato anche se, a mio avviso ci sarebbero degli interventi da fare sulla TASI. Non è questa l'occasione, perché la proposta di modifica che ci interessa riguarda la TARI o tassa sui rifiuti. Orbene, nella fase applicativa del tributo sono state ravvisate alcune criticità e incongruenze che mi sono state attenzionate anche dall'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco. Praticamente la tassa sui rifiuti TARI, si compone di due componenti: quella che riguarda il metraggio della casa, l'estensione, i metri dell'occupazione, e soprattutto la componente che riguarda la quota variabile, quella riferita al numero dei componenti, più componenti ci sono e più rifiuti producono questi. Per le persone residenti è facile fare un controllo anagrafico e dire: ci sono quattro residenti, pagano per quattro persone. Per le case non occupate, le cosiddette case a disposizione, quindi non locate perché sennò paga l'affittuario, il Regolamento prevedeva che scattassero due unità. Due unità comportavano una certa cifra perché la tassa non è progressiva, nel senso che uno paga 100, due pagano 200, più unità ci sono e più vengono a pagare, è ovvio. Questo soprattutto per le persone che stanno all'estero, le persone che vengono per una settimana cioè la casa di occupazione è quella in cui ci puoi stare per tre mesi, una settimana, puoi anche non venire in quell'anno però devi corrispondere la tassa sui rifiuti. Quindi ho inteso di andare a modificare l'articolo 31, proprio nella parte in cui diceva espressamente: per le utenze domestiche non residenti, il numero degli occupanti è pari a 2 unità. Stiamo andando a modificare questo: le utenze domestiche non residenti cioè le case a disposizione, le case adibite ad uso stagionale, il numero degli occupanti diventa un'unità, che viene sommata al numero di metri quadri dell'appartamento, questo per agevolare quelle persone che vengono occasionalmente, che hanno la residenza fuori e quindi già corrispondono le tasse dei rifiuti a Torino, Roma, gente che è residente fuori o che è all'estero e che quindi andavano a pagare da 200 euro, a 250 euro, invece diminuendo il numero degli occupanti, questa parte variabile della tariffa viene diminuita e di parecchio. L'altra modifica riguarda il punto 6, sempre dell'articolo 31, per le utenze che assicurano il compostaggio domestico previo riscontro oggettivo accertato da parte degli incaricati dell'Ente, la riduzione sarà del 30 per cento. Quindi l'ufficio tributi doveva applicare la riduzione del 30% a richiesta dell'interessato e previo riscontro da parte del Servizio Igiene. L'articolo 33 bis, che definisce il compostaggio, che dice che è prevista e sostenuta dall'Amministrazione Comunale la pratica del compostaggio domestico per il trattamento della frazione umido organico dei rifiuti; le utenze dotate di giardino ricadenti nel territorio comunale, potranno acquistare in proprio le compostiere e attivare il processo del compost al fine di ridurre il conferimento in discarica del materiale umido; gli uffici preposti al controllo verificheranno la presenza della compostiera e l'avvio del processo di compostaggio, e con verifiche periodiche accerteranno la reale pratica del compostaggio. Per cui si è reso necessario introdurre una definizione di compostaggio domestico molto generica, al fine di arginare il fenomeno in continua crescita dell'effettuazione di tale pratica nei modi più disparati, come nel cortile, nel garage o addirittura comprando una cassettona posizionata nel balcone di casa.

PRESIDENTE: prego, Consigliere Amenta.

CONSIGLIERE AMENTA: posso Presidente? (intervento fuori microfono)

DOTTORESSA FERRAUTO: chi possiede un tratto di terreno (interventi fuori microfono)

CONSIGLIERE FAGONE LA ZITA: quindi tutti coloro che non hanno il giardino di residenza ma hanno invece un appezzamento di terra sempre sul territorio di Carlentini, non lo possono fare? (interventi fuori microfono). Perché prima si era detto questo ora è stato chiarito.

più, signori, qua siamo uno per il bene dell'Ente, due per il bene dei cittadini; per quanto riguarda la campagna elettorale, io spero e penso che sia giusto farla al di fuori di questo consesso civico. Quindi non siamo pretestuosi, fuori di qui la gente ci ascolta e possiamo dire tutto quello che vogliamo, grazie.

PRESIDENTE: io procederei in questo modo, intanto metto ai voti la proposta di emendamento del Consigliere Angelo Ferraro.

CONSIGLIERE FERRARO: in effetti l'ordine del giorno del Consiglio Comunale è strutturato bene, così come dice il Consigliere Nardo, se è vero, perché da un lato dice sono favorevole, però cambiamo i numeri e le cose. Qua è strutturato "approvazione modifica al Regolamento", perché ha una logica, dopodiché al punto successivo c'è "Approvazione piano finanziario", vuol dire che nel caso in cui il Consiglio ora nell'approvazione del Regolamento, perché sovrano, fa delle scelte, vuol dire che dopodiché c'è il piano finanziario, e poi da quelle scelte vanno calate nel piano finanziario, nessuno vieterebbe di fare questo, il problema è di capire se non c'è la volontà, che è un altro discorso. Come dice il mio amico Cuva, non c'è la volontà. Perché lui dice che c'è chi è in campagna elettorale, lui è sempre in campagna elettorale, per cui non se ne accorge che è in campagna elettorale, però voglio fare questa precisazione importante cioè se si vuole fare, o se c'è la volontà, viene meno il discorso che ha fatto il Consigliere Nardo.

Il Presidente pone ai voti l'emendamento presentato dal Consigliere Angelo Ferraro:

Favorevoli 1 (Ferraro)

Contrari 10

Astenuti 1 (Amenta)

Il Presidente pone ai voti la proposta:

Favorevoli 11

Contrari 1 (Ferraro)

Si vota il conferimento all'atto dell'immediata esecutività.

Favorevoli 11

Contrari 1 (Ferraro)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta depositata agli atti;

VISTO l'esito favorevole della votazione;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta nel testo allegato, avente ad oggetto: "Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento di Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TARI".
- 2) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

PRESIDENTE: significa che, se si ha il giardino nell'unità immobiliare dove si risiede bene, diversamente diventa difficile poterlo gestire. (interventi fuori microfono)

V. SEGRETARIO GENERALE: vediamo se posso essere di chiarimento ai vostri dubbi. Noi verbalizzeremo che la volontà del Consiglio o meglio l'interpretazione autentica dell'articolo che si va a votare, che è competenza dell'organo proprio che lo vota è inteso in tal senso, cioè a dire quando si dice di terreno, di appezzamento, è riferito esclusivamente a quelle utenze domestiche che insistono diciamo su una porzione, su una particella nella quale c'è anche una porzione di giardino. Quindi a verbale noi mettiamo questo. (interventi fuori microfono)

PRESIDENTE: ma dentro il centro abitato il giardino di un ettaro è difficile, molto difficile. Va bene, c'è da continuare. Dottoressa Ferrauto. Prego.

DOTTORESSA FERRAUTO: l'ultima modifica da attenzionare riguarda l'art. 37 punto 5. constatato che, l'iter amministrativo da seguire annualmente per la stesura del piano finanziario, la definizione delle tariffe e conseguente spedizione delle fatture, interessando diversi uffici ed organi istituzionali non permette di rispettare le scadenze del pagamento del tributo previsto dal vigente regolamento, in quattro rate nei mesi di Febbraio, Maggio, Agosto e Novembre. Si propone la modifica dell'art. 37 punto 5 nella parte in cui vengono indicati i mesi di scadenza, mantenendo il numero delle quattro rate.

PRESIDENTE: prego Assessore Carnazzo.

ASSESSORE CARNAZZO: volevo dare un contributo e soprattutto un chiarimento anche al Consigliere Amenta, sono andato a cercarlo pure io, per evitare di incorrere in errore. Per giardino si intende porzione di terreno coltivato a pianta ornamentale ed a fiori e adibita a luogo di ricreazione e passeggio nelle immediate adiacenze di un edificio, quindi non c'è bisogno che lo correggiamo.

PRESIDENTE: io credo una cosa, la funzione della compostiera ha uno scopo ben preciso. Il problema sostanzialmente dove sta, che in questi anni sono arrivate richieste anche di persone che chiedevano di poter utilizzare la compostiera nel balcone al secondo piano o al terzo piano, è una cosa che secondo me non si può fare completamente, e siccome su questo aspetto ci sono punti di vista diversi, il Consiglio Comunale è organo che deve decidere sul da farsi. Nel momento in cui ci saranno altre realtà, si potrà comunque modificare di anno in anno perché non è che cambia qualche cosa. Attenzione per quest'anno è così, l'anno prossimo si faranno altre scelte. Il problema dov'è? Per evitare di avere delle interpretazioni e rimanere nell'alveo dell'interpretazione si è andati nello specifico, e si è fatta questa considerazione, questo è il Regolamento che si sta ponendo ai voti del Consiglio Comunale se verrà approvata, questa è la regola, l'anno prossimo si può ritornare tranquillamente su questo aspetto. Consigliere la Rosa può intervenire.

CONSIGLIERE LA ROSA: buonasera a tutti, io proprio sul discorso della possibilità di avere il 30 per cento di sconto sulla compostiera, che ne abbiamo discusso più volte in Commissione, devo sottolineare che veramente in Commissione la linea che avevamo dato, l'idea che c'era e che bastava avere un terreno in sito nel territorio del Comune di Carlentini, quindi non per forza devi abitare dove c'è il terreno, ma se tu hai un terreno di proprietà dove essendo all'interno del limite del Comune di Carlentini ti puoi recare a portare l'umido, è giusto, io proporrei invece che, la valutazione che venga data, sia l'altra, perché se io possiedo un terreno che frequento, dove posso andare anche a giorni alterni, andare lì a depositare l'umido evitando così di aumentare il carico del conferimento in discarica, che poi è il senso di questa proposta, io sono d'accordo. L'importante è che il territorio sia nel Comune di Carlentini, l'importante è che vengano controllate come abbiamo detto. Però quante sono le unità immobiliari che hanno il giardino in sé a Carlentini? Pochissime. Però, magari, tanti concittadini hanno il terreno dove hanno anche il cane, dove si recano quotidianamente a portare da mangiare al cane e in quello stesso istante andare lì a conferire l'umido. Per noi è sempre uno sgravio.

PRESIDENTE: io su questa cosa ho una mia idea, noi rischiamo di creare un deterrente, perché, se noi dobbiamo controllare, dobbiamo mettere nelle condizioni anche di controllo i Vigili Urbani. Una cosa è

controllare all'interno del territorio urbano e una cosa ovviamente è andare a controllare nelle contrade o dove io per esempio posso avere una proprietà adiacente alla città, due chilometri, tre chilometri, cinque chilometri, la cosa diventa secondo il mio punto di vista difficile da gestire. Il problema dove sta sostanzialmente, l'obiettivo è ridurre la quantità di prodotto che viene conferito in discarica di rifiuto, quello è a coscienza personale, ma siccome si vuole votare e dare la furberia che qualcuno utilizzi questo metodo per ottenere lo sconto del 30 per cento, che io fondamentalmente vi dico, secondo me negli anni successivi si può intervenire in questa direzione, però mettiamo intanto un paletto di inizio, poi se vediamo che effettivamente queste condizioni ci possono essere, il futuro Consiglio Comunale nei prossimi anni potrà apportare le modifiche, anche perché, si è costruito tutto quanto questo al fine di avere poi il capitolato totale dei soldi che devono introitare anche le tariffe. Quindi su quello su cui ci stiamo noi improntando stasera, l'ufficio ha già fatto un lavoro che è condizionante su tutta questa questione. Detto ciò, introduco anche un aspetto, perché è arrivata una proposta venerdì mattina, a me è stata trasmessa dal protocollo il 23.03.2018 indicativamente alle 13:35, quindi tecnicamente non c'era neanche il tempo, ed è una proposta del Consigliere Ferraro, magari ora ne parlerà lui, è ovviamente una proposta di potere fare un emendamento alla IUC. Se il Consigliere Ferraro ne vuole dare per favore lettura così magari la si valuta se si può fare o meno, grazie.

CONSIGLIERE FERRARO: la proposta che io ho fatto è anche agganciata all'altro punto iscritto all'ordine del giorno, per quanto riguarda il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. Perché ho fatto questo emendamento? Perché ho ritenuto opportuno, dove è possibile sgravare quelle famiglie, dove ci sono studenti universitari, perché come ho detto, il prossimo punto rivede un pochettino il piano finanziario e mi pare, da quello che ho letto nelle carte che, ci espone a un aumento che sicuramente si riporterà poi nelle bollette e nelle famiglie, e siccome le famiglie più colpite da questa tassa sono quelle composte da quattro persone, che sono le famiglie standard, dove esiste lo studente universitario, dove le famiglie hanno bisogno di aiuto, perché si professa e poi non si fa una politica a favore delle famiglie? ho pensato di proporre al Consiglio Comunale di inserire all'articolo 31 un ulteriore punto, perché l'articolo 31 è fatto di due punti, quindi propongo un punto 3 che dice testualmente così: "gli studenti universitari fuori sede regolarmente iscritti presso la Facoltà e in possesso di regolare contratto di affitto, non vengono conteggiati come occupanti ai fini dell'applicazione della tariffa". Vuol dire che, chi è in regola con l'Università perché è regolarmente iscritto ed è fuori sede, a Milano, a Torino, a Bologna, ed ha anche un regolare contratto di affitto, nel conteggio del nucleo familiare non viene tenuto in considerazione, vuol dire che la famiglia da 4 passa a 3 unità. Sono delle piccole risposte ma ritengo che sia sicuramente una risposta da dare alle famiglie, perché la tassa è quella che è, sta diventando abbastanza pesante, con l'augurio che al più presto si possono abbattere questi costi attraverso la raccolta differenziata.

PRESIDENTE: Allora io chiedo di capire un attimo su questo aspetto. Sostanzialmente la proposta che arriva, considerando che noi abbiamo ricevuto il parere dei Revisori dei Conti il mercoledì giorno 21, è stato fatto giorno 20, durante la riunione dei Capigruppo e su questa proposta io francamente le dico, considerando che tutto quanto l'assetto della proposta era già stata fatta, anche nella bontà della proposta perché, per carità ci mancherebbe altro, tutte le proposte possono essere ovviamente prese in considerazione, dicevo stasera sostanzialmente non c'è stato il modo di potere capire se va a muovere l'assetto complessivo dell'equilibrio economico. Da quello che posso pensare io lo muove e quindi andrebbe sostanzialmente a creare ritardi perché comunque questo punto va approvato e l'ufficio su questa cosa penso che ha un assetto complessivo, giusto Dottoressa Marchica?

Esce il Consigliere La Rosa (presenti 12)

DOTTORESSA MARCHICA: buonasera a tutti. Volevo chiarire che qualsiasi riduzione che viene applicata è un costo per il piano finanziario, e il piano finanziario già è stato redatto dal tecnico. Io leggo qui il calcolo delle agevolazioni che sono già previsti nel regolamento per 35.000 euro, quindi significa che è un'approvazione di un emendamento. Oggi si dovrebbe fare una verifica di quanti potrebbero essere gli studenti, le agevolazioni, fare un calcolo andare a modificare il piano finanziario e pertanto le tariffe che sono una conseguenza del piano finanziario. Le dico anche che questo maggiore costo va a carico di tutta l'altra

utenza, perché il costo deve essere coperto al 100 per cento dalla tariffa, comunque lo pagano sempre gli altri cittadini. Il piano finanziario è rimodulato di nuovo.

PRESIDENTE: Consigliere Fagone prego.

CONSIGLIERE FAGONE LA ZITA: grazie Presidente, sono tutte proposte interessanti che si fanno, anche quelle che fa il Consigliere Ferraro per carità di Dio, però credo che negli ultimi tempi purtroppo le casse comunali non ridono, anzi piangono. La verità qual è? La verità è che lo dicono tutti però nessuno lo fa, fortunatamente questa volta credo almeno magari l'Assessore Carnazzo mi dà risposta, che sia stata espletata la gara per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti e credo che forse finalmente si possa iniziare a fare una raccolta differenziata spinta. La verità è solo questa perché, se vogliamo tutti quanti una riduzione della tassa, tutti quanti lo dobbiamo meritare, cioè significa che dobbiamo differenziare, cioè significa che dobbiamo cercare di scaricare il meno possibile in discarica. Ora io capisco i Consiglieri, le compostiere, perché ai tempi 250 compostiere le divisi proprio io, però sono cose superficiali, cioè non si può attestare effettivamente una vera e propria differenziata. Nel momento in cui invece si parte con una differenziata spinta, e io mi auguro che la prossima Amministrazione questo lo possa fare, allora lì forse veramente avremmo un risparmio nella tassa, ma fino a quando non facciamo questo, tutte le buone intenzioni, come quello che diceva poco fa anche il Consigliere Ferraro, perché per carità di Dio dico è anche un'idea, però la Dottoressa Marchica ha risposto, ovviamente e giustamente, se non si paga da un lato, dall'altro lato si deve pagare, quindi, io credo che l'unica soluzione, l'unica salvezza nostra sia quella di fare una buona differenziata, grazie.

PRESIDENTE: va bene allora a questo punto Consigliere Nardo, prego.

CONSIGLIERE NARDO: Presidente, grazie per la parola. Tutte le proposte sono encomiabili e sono da prendere tutte in considerazione, io al di là degli studenti potrei dire anche altri fatti, tipo pensionati che percepiscono 500 euro al mese di pensione parliamo di minima, quindi se andiamo a vedere tutti quelle situazioni sociali, ahimè che oggi attanagliano questa nostra cittadinanza non ce n'è, non ce ne possiamo uscire più. Quindi io penso che dato che è stato fatto già un piano finanziario e non si può stravolgere, io invito sia questa Amministrazione sia la prossima Amministrazione che ci sarà, un augurio per tutti, a far fronte veramente e prendere un'iniziativa importante per portare avanti il discorso differenziata, perché l'unico modo oggi per poter iniziare ad abbassare le bollette, un altro modo a cui possiamo dare alle persone meno abbienti magari uno sgravio in più è cercare di pesare nelle loro nelle loro buste paghe o nelle loro pensioni quel che sia, in un modo molto più leggero, ma questo lo prendo come un augurio come impegno e come uno sprono. Io l'atto lo voterò favorevolmente, perché lo ritengo opportuno e necessario, grazie.

PRESIDENTE: va bene grazie, se non ci sono altri interventi, procederei alla fase di votazione. Prego Consigliere Ferraro può intervenire.

CONSIGLIERE FERRARO: allora, io dico, e potrei usare anche la frase di qualcuno che, così quando si sente un po' raggirato nelle cose, dice: "ma che ti pare che noi veniamo da mietere"? E voglio usare questa parola, da mietere, perché veniamo da mietere. Scusate, ho proposto un emendamento e desideravo avere quantomeno l'espressione di un parere positivo o negativo che fosse, perché l'emendamento lo ho proposto quando mi è stato consentito di proporlo. Non voglio entrare in polemica, in quanto capisco benissimo che i Revisori dei Conti hanno avuto i loro problemi, si sono insediati da poco; capisco benissimo qual è la situazione economica e finanziaria dal punto di vista dirigenziale, per cui non intendo assolutamente entrare in polemica e in questi meriti, però sicuramente, Presidente lei mi darà atto che, anche nella Commissione dei Capigruppo, quando ce ne siamo andati alle due, è arrivato il parere dei Revisori dei Conti, ne stavamo parlando proprio mercoledì scorso, giovedì dovevo un po vedere come era combinato e venerdì ho presentato l'emendamento. Allora o mi si consente in questa sede di espletare quello che è il mio mandato, o a questo tipo di giustificazione io non ci sto. Inoltre vorrei sapere anche un'altra cosa: avete conteggiato quando saranno queste compostiere? Boh? Quindi il piano, è un piano indicativo. Questo piano indicativo che può essere oggetto di modifica, com'è oggetto di modifica qui

questa sera, e quindi queste sono scelte, poi che questa sia una qualche motivazione, perché capisco benissimo che, quello che propongo io deve essere bocciato, lo capisco, lo comprendo, per questo mi rifaccio, non veniamo da mietere, e quindi io lo capisco benissimo, però avrei quanto meno desiderato avere espresso un parere, cosa che è stato omesso.

PRESIDENTE: non è stato omesso è stato messo.

CONSIGLIERE FERRARO: no è stato omesso. Perché lei me lo dice qual è il parere?

PRESIDENTE: il parere sulla cosa lo possiamo fare esprimere, ci mancherebbe altro.

CONSIGLIERE FERRARO: eh! me lo fa esprimere il parere sulla mia proposta? se si esprime parere favorevole o contrario.

V. SEGRETARIO GENERALE: io esprimo il parere di regolarità tecnica che preannuncio che è già favorevole.

CONSIGLIERE FERRARO: tecnicamente è favorevole perché lo sappiamo che lo posso fare, però voglio dire non mi si venga a dire qui, di no, solo perché stravolge il Piano, e no scusate il Consigliere Comunale fa una proposta, la proposta deve essere munita dei pareri e il parere anche dal punto di vista economico mi dice parere contrario perché stravolge il Piano finanziario. Benissimo almeno ho un atto, no così, qui diciamo le cose tanto per dire, parliamo serate intere e poi le cose che bisogna consumare non si consumano.

PRESIDENTE: le posso dire una cosa Consigliere Ferraro, per fare un emendamento non bisogna aspettare il parere dei Revisori dei Conti, perché comunque, no mi perdoni, io ascolto in religioso lei silenzio.

CONSIGLIERE FERRARO: scusi, lei ha convocato il Consiglio Comunale in quale data?

PRESIDENTE: in data 20.

CONSIGLIERE FERRARO: e cosa era?

PRESIDENTE: mercoledì, per i capigruppo.

CONSIGLIERE FERRARO: ed oggi che giorno è?

PRESIDENTE: no mi perdoni, lei ha ricevuto tutta la documentazione via Pec il 6 marzo, mi perdoni, siccome il parere dei Revisori dei Conti può essere favorevole oppure no e quello è indicativo, perché noi possiamo decidere di andare anche contro il parere dei Revisori dei Conti, significa che se io voglio proporre un emendamento al regolamento comunale lo faccio nel momento in cui ricevo un incartamento dal 6 di marzo. Io sto esponendo la mia opinione, è quello che avrei fatto io, per mettere nelle condizioni anche il Collegio dei Revisori dei Conti di poter dare un parere, considerando anche il suo emendamento. Ora io le sto dicendo, nonostante il parere di regolarità tecnica espresso qui in Aula e ovviamente dal dirigente che è di carattere favorevole, io lo sto mettendo ai voti, se si raccoglierà un voto favorevole sarà inserito, diversamente non sarà inserito. Il ragionamento che le voglio dire è che la documentazione ci è stata trasmessa il 6 marzo, io immediatamente l'ho girata via pec a tutti quanti noi, e ovviamente anche nelle mail personali, per mettere nelle condizioni, la Commissione ha lavorato e come sempre la Commissione non arriva mai a conclusione, non si esprime, ma questa è una scelta che ha fatto la Commissione. Le sto dicendo se l'emendamento secondo il mio punto di vista veniva proposto prima, erano messi nelle condizioni tutti di poter considerare questa cosa, è arrivato venerdì all'una e 35 presso l'Ufficio di Presidenza, non c'è stato il tempo per poter procedere, stiamo procedendo alla votazione, prego, però poi procediamo.

CONSIGLIERE FERRARO: e riprendo, siccome non veniamo da mietere, giusto? Lei quando ha convocato il Consiglio, il Consigliere può presentare l'emendamento. Lei il Consiglio l'ha convocato il mercoledì.

PRESIDENTE: il 19, glielo dico subito, mi scusi per non sbagliare le date, il 20.

CONSIGLIERE FERRARO: e il venti che cosa era?

PRESIDENTE: mercoledì.

CONSIGLIERE FERRARO: mercoledì, giovedì, venerdì ho presentato l'emendamento, quindi lei ufficialmente ha fatto partire il Consiglio Comunale quel giorno, e da quel giorno il Consigliere Comunale è tenuto a esprimere le proprie valutazioni, quindi se lei a casa mi manda 200.000 fascicoli, io non so se quei punti lei li metterà all'ordine del giorno o meno, dal momento che sono all'ordine del giorno io esprimo un mio parere.

PRESIDENTE: lei ha ragione, però le dico, noi abbiamo fatto la Commissione e i Capigruppo giorno 11 di marzo e già nella Commissione e nei Capigruppo dell'11 marzo io ho inserito all'ordine del giorno del futuro Consiglio "con data ancora da pattuire". Mi perdoni Consigliere Ferraro, anche questo punto in previsione e non abbiamo quel giorno convocato il Consiglio Comunale proprio perché cercavamo di raccogliere ovviamente tutta la documentazione necessaria per poter arrivare a questo Consiglio. Per quanto concerne questo punto eravamo in possesso già di tutto, nello specifico mancava solo il parere dei Revisori dei Conti.

CONSIGLIERE FERRARO: allora mancava il parere, mancava alla Commissione, ma su questo le sto dicendo, non voglio entrare in polemica, però lei non mi può dire che l'ho presentato in ritardo, io dico solo questo.

PRESIDENTE: mi è arrivato venerdì.

CONSIGLIERE FERRARO: ma se a lei è arrivato venerdì, io non ci posso fare niente. Adesso chiedo che quanto meno si metta ai voti.

PRESIDENTE: certo è ovvio, ci mancherebbe altro.

CONSIGLIERE FERRARO: comunque penso che lei sia stato attento a prendere le proposte, perché mi pare che adesso ci sono delle proposte articolate, una che è sulla autentica interpretazione, che è fatta dal Segretario, una è fatta dal Consigliere La Rosa e una è quella mia.

Presidente: il Consigliere La Rosa è uscito.

Consigliere Cuva: visto che siamo qui, e io ricordo e mi preme ricordare a tutti i presenti, e a noi Consiglieri, che il nostro compito è prettamente politico, e che tecnicamente siamo sempre ben disposti a farci ben guidare dall'Amministrazione o da chi è delegato a usare la tecnica per portare avanti il bilancio, e chi che sia, mi corre l'obbligo purtroppo intervenire, sull'intervento del Consigliere Ferraro. Io capisco che si è imposto, dopo essersi dimesso e quindi in discordia con questa Amministrazione, e gli corre l'obbligo di contestare e fare serenamente, con capacità oserei dire, che a me piace apprendere sempre, con capacità opposizione. Però proprio per risposta a qualche intervento mio, nei punti passati, fare questo emendamento in questo periodo, capisco che è già in campagna elettorale da tre mesi prima, noi ancora non lo siamo, però sa anche di questo. La proposta è una proposta validissima, che nei tempi giusti e nei modi è studiata bene, può essere anche accettata, ma che in questo momento entri a gamba tesa su un atto che l'Amministrazione propone, mi sa proprio esclusivamente di opposizione netta e pura. Questo mi premeva metterlo così in chiaro, invitando tutta la maggioranza ad esprimerci contro la proposta del Consigliere Ferraro, e favorevoli all'atto presentato dall'Amministrazione, grazie.

PRESIDENTE: prima voteremo la proposta di emendamento, successivamente approveremo il punto.

CONSIGLIERE NARDO: Presidente per dichiarazione di voto, siccome io avevo dato una prima dichiarazione di voto, perché pensavo che non ci fosse nessun emendamento, però se c'è l'emendamento debbo anche dare una dichiarazione di voto, ed è giusto, è legittimo, anche perché se mi sono confuso io, pensa chi ci ascolta. Allora per dichiarazione di voto, l'emendamento del Consigliere Angelo Ferraro, pur condividendolo in toto, però, in considerazione che già sono stati espletati delle attività, dei calcoli e quant'altro è da riproporre in successivo bilancio, in modo che tutti quanti possiamo fare degli emendamenti, per far sì che possano sgravarsi di questa tassa i nostri cittadini; ma aggiungo qualcosa in

Il Sindaco Giuseppe Basso sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di Deliberazione:

APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- COMPONENTE TARI

Premesso

- Che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

Dato atto

- Che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

Visti

- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la Tari: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì*



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA II – SERVIZI FINANZIARI

Allegato alla Delibera C. C.
N° 04 del 26 MAR 2018

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI**

PARERI

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Li, 01/03/2018

Il Responsabile dell'Area II
Dr. Giuseppe Steffo

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 01/03/2018

Il Responsabile dell'Area II Serv. Finanziari
Dr. Giuseppe Steffo

Allegata alla delibera di Consiglio comunale

n° _____ del _____

Il Sindaco Giuseppe Basso sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione:

APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- COMPONENTE TARI

Premesso

- Che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

Dato atto

- Che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

Visti

- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la Tari: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì*

della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

- l'art. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2013 n° 147 che recita: “Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”.

Dato atto:

- che il regime impositivo della tassa rifiuti (Tari) sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, e dall'art. 5 del D.L. n° 102/2013, convertito in legge 124/2013;
- il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 12/08/2014;

Dato atto:

- che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

Vista la relazione predisposta dal funzionario responsabile del tributo, intesa ad evidenziare alcune criticità ed incongruenze che si sono ravvisate nella fase applicativa del tributo e contenente alcune proposte di modifiche ed integrazioni da apportare al regolamento per l'applicazione della IUC componente relativa al tributo sui rifiuti (Tari), allegata alla Delibera di G.M. n.13 dell'01/02/2018 ;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento IUC nella componente TARI, approvato con delibera di consiglio comunale n° 15 del 12/08/2014, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

Considerato

- che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del

bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

- che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita sezione del "portale del Federalismo fiscale", per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

Vista la Delibera di G.M. n.13 dell'01/02/2018 " Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) – Componente TARI ;

Visto il parere dell'Organo di Revisione ;

PROPONE

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*" nella componente TARI, approvato con delibera di consiglio comunale n° 15 del 12/08/2014 precisamente gli articoli 31, 33 e 37 :

Art. 31

Determinazione degli elementi necessari per la determinazione della tariffa

Modifica al punto 2 ultimo periodo:

Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti è pari ad **1 unità**;

Art. 33

Riduzioni

Modifica al punto 4) secondo periodo e soppressione del punto 6) :

- 1 La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari.
- 2 Per le finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
- 3 Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 20% ;
- 4 Nuclei familiari pari o superiori a 5 componenti e nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti disabili riconosciuti dalla legge 104/92 art.3, comma 3 riduzione del 15%. La riduzione

tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

5 Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

6 soppresso

7 è altresì prevista una riduzione nella misura del 50% per i soggetti passivi che adottano un randagio dal canile convenzionato con il Comune.

Per tali riduzioni non è prevista la cumulabilità

Integrazione :

art. 33 bis Compostaggio domestico

E' prevista e sostenuta dall'Amministrazione Comunale la pratica del compostaggio domestico per il trattamento della frazione umido organico dei rifiuti.

Le utenze dotate di giardino ricadenti nel territorio comunale, potranno acquistare in proprio le compostiere ed attivare il processo del compost al fine di ridurre il conferimento in discarica del materiale umido. Gli uffici preposti al controllo verificheranno la presenza della compostiera e l'avvio del processo di compostaggio, e con verifiche periodiche accerteranno la reale pratica del compostaggio.

Per le utenze che assicurano il compostaggio la riduzione sarà del 30%.

Modifica all'art.37 punto 5)

5 Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in 4 rate, la cui scadenza sarà stabilita annualmente in sede di approvazione delle tariffe. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006.

- di prendere atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 2018, vista l'approvazione entro il termine per approvare il bilancio di previsione anno 2018;
- di dare mandato al Funzionario Responsabile della IUC di curare gli adempimenti consequenziali;

Il Sindaco
Giuseppe Basso





CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Consiglio

Allegato alla Delibera C. C.
N° 07 del 26 MAR 2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 13

Oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI.

L'anno duemila ~~dieciassette~~ ^{diciotto} il giorno UNO del mese FEBBRAIO, alle ore 12,00 si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|---------------|-----------|--------------|
| 1) BASSO | Giuseppe | Sindaco |
| 2) MANGIAMELI | Salvatore | Assessore |
| 3) TORCITTO | Concetta | Assessore |
| 4) CARNAZZO | Giuseppe | Vice Sindaco |
| 5) ALIANO | Angelo | Assessore |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco Sig. **Giuseppe Basso**

Partecipa il V. Segretario Generale Dr. **Giuseppe Stefio**

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Li. 02/02/2018

Il Responsabile dell'Area II
Dott. Giuseppe Stefio

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li. 02/02/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Giuseppe Stefio

della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta”;

- l'art. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti”.*

Dato atto

- che il regime impositivo della tassa rifiuti (Tari) sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, e dall'art. 5 del D.L. n° 102/2013, convertito in legge 124/2013;
- il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 12/08/2014;

Dato atto

- che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

Vista

- la relazione predisposta dal funzionario responsabile del tributo, intesa ad evidenziare alcune criticita' ed incongruenze che si sono ravvisate nella fase applicativa del tributo e contenente alcune proposte di modifiche ed integrazioni da apportare al regolamento per l'applicazione della IUC componente relativa al tributo sui rifiuti (Tari), che qui si allega;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, il parere favorevole di regolarita' tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarita' finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, cosı' come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Ritenuto

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potesta' regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento IUC nella componente TARI, approvato con delibera di consiglio comunale n° 15 del 12/08/2014, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realta' economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

Considerato

- che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita sezione del "portale del Federalismo fiscale", per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

PROPONE

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*" nella componente TARI, approvato con delibera di consiglio comunale n° 15 del 12/08/2014 precisamente gli articoli 31, 33 e 37 :

Art. 31

Determinazione degli elementi necessari per la determinazione della tariffa

Modifica al punto 2 ultimo periodo:

Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti è pari ad **1 unità**;

Art. 33

Riduzioni

Modifica al punto 4) secondo periodo e soppressione del punto 6) :

- 1 La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari.
- 2 Per le finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
- 3 Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 20% ;

- 4 Nuclei familiari pari o superiori a 5 componenti e nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti disabili riconosciuti dalla legge 104/92 art.3, comma 3 riduzione del 15%. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
- 5 Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
- 6 **soppresso**
- 7 è altresì prevista una riduzione nella misura del 50% per i soggetti passivi che adottano un randagio dal canile convenzionato con il Comune.
Per tali riduzioni non è prevista la cumulabilità

Integrazione :

art. 33 bis Compostaggio domestico

E' prevista e sostenuta dall'Amministrazione Comunale la pratica del compostaggio domestico per il trattamento della frazione umido organico dei rifiuti.

Le utenze dotate di giardino ricadenti nel territorio comunale, potranno acquistare in proprio le compostiere ed attivare il processo del compost al fine di ridurre il conferimento in discarica del materiale umido. Gli uffici preposti al controllo verificheranno la presenza della compostiera e l'avvio del processo di compostaggio, e con verifiche periodiche accerteranno la reale pratica del compostaggio.

Per le utenze che assicurano il compostaggio la riduzione sarà del 30%.

Modifica all'art.37 punto 5)

- 5 **Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in 4 rate, la cui scadenza sarà stabilita annualmente in sede di approvazione delle tariffe. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006.**
- di prendere atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 2018, vista l'approvazione entro il termine per approvare il bilancio di previsione anno 2018;
 - di trasmettere al Consiglio Comunale la presente deliberazione per la definitiva approvazione ;
 - di dare mandato al Funzionario Responsabile della IUC di curare gli adempimenti consequenziali;

Il Sindaco
Giuseppe Basso

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta;

Visto l'art.4 della L R. n.23/1997;

Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n.30

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto attiene l'immediata esecuzione della presente deliberazione;

DELIBERA

- Di approvare la superiore proposta , che qui di seguito si intende integralmente descritta;
- Di trasmettere al Consiglio Comunale la presente deliberazione per la definitiva approvazione
- Di dare mandato al Funzionario Responsabile della IUC di curare gli adempimenti consequenziali;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale n.44/91;

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Giuseppe Basto

L'Assessore anziano

Il Segretario Generale
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Giuseppe STERIO)

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 01-02-2018

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA II

Servizi Finanziari - Entrate Tributarie

Prot. n.

Citta' di Carlentini

Protocollo N. 0021370
Del 08/11/2017
Titolo V Classe
Sottoclasse

Al Sig. Sindaco

Giuseppe Basso

Al Responsabile di P.O. dell'Area II

Dott. Giuseppe Stefio

Loro Sedi

**OGGETTO: Modifica al Regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale IUC-
Componente TARI. Relazione Tecnica.**

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla Legge n.147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all'IMU e alla TASI, della IUC.

La TARI , o tassa sui rifiuti, è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal " metodo normalizzato." di cui al D.P.R. n.158 del 1999 che prevede:

- per le utenze domestiche una tassazione sia in base alla superficie occupata che in base al numero degli occupanti ;
- per le utenze non domestiche (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere) si tiene conto delle superfici e della categoria di appartenenza dell'attività svolta nel locale o area.

Il Comune di Carlentini , con provvedimento di Consiglio Comunale n. 15 del 12 agosto 2014, ha approvato il Regolamento per la disciplina della "Imposta Unica Comunale – IUC", con il quale è stata istituita la relativa imposta e indicate le modalità ed i criteri di applicazione delle tariffe in relazione alle peculiarità di servizi correlati, rimettendo all'Organo competente la dettagliata articolazione della politica tariffaria.

In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge, anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell'esercizio della propria autonomia regolamentare.

Orbene, nella fase applicativa del tributo sono state ravvisate alcune criticità e incongruenze che sottopongo alla Vostra attenzione :

- per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti viene calcolato nella misura di 2 unità usufruendo della riduzione del 20% sulla determinazione della tassa ;
- mancata definizione delle modalità di effettuazione del compostaggio domestico, a cui , comunque, v'è riconosciuta ai sensi dell'art.33 punto 6 del vigente regolamento, la riduzione del 30% sulla determinazione della tassa ;

Accogliendo le lamentele dei contribuenti residenti in altro Comune o dei proprietari di seconde case non locate, che non intendono disattivare i contratti di fornitura dei servizi pubblici a rete per non pagare la tassa e che sono obbligati a corrispondere la tassa sui rifiuti come precedentemente descritto e verificato che molti contribuenti usufruiscono della riduzione del 30% della tassa con l'acquisto di un KIT posizionato sul balcone dell'appartamento, stante la mancata definizione delle modalità di esecuzione del compostaggio domestico.

Propongo di modificare ed integrare il vigente Regolamento Comunale, approvato con Delibera di C.C. n.15 del 12/08/2014 , nel Titolo IV che disciplina la Tassa sui Rifiuti TARI intervenendo nella formulazione degli articoli 31, 33 e 37 ed introducendo l'art.33 bis

- art. 31 punto 2) per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti è pari ad **1 unità**;
- art.33 punto 6) **soppresso**;
- **art. 33 bis Compostaggio domestico**

E' prevista e sostenuta dall'Amministrazione Comunale la pratica del compostaggio domestico per il trattamento della frazione umido organico dei rifiuti.

Le utenze dotate di giardino ricadenti nel territorio comunale, potranno acquistare in proprio le compostiere ed attivare il processo del compost al fine di ridurre il conferimento in discarica del materiale umido. Gli uffici preposti al controllo verificheranno la presenza della compostiera e l'avvio del processo di compostaggio, e con verifiche periodiche accerteranno la reale pratica del compostaggio.

Per le utenze che assicurano il compostaggio la riduzione sarà del 30%.

X Constatato che, l'iter amministrativo da seguire annualmente, per la stesura del piano finanziario, la definizione delle tariffe e conseguente spedizione delle fatture, interessando diversi uffici ed organi istituzionali non permette di rispettare le scadenze del pagamento del

tributo, previsto dal vigente regolamento in quattro rate nei mesi di Febbraio, Maggio, Agosto e Novembre. Si propone la modifica dell'art. 37 punto 5 nella parte in cui vengono indicati i mesi di scadenza, mantenendo il numero delle quattro rate.

Si evidenzia infine che la dicitura “ Per tali riduzioni non è prevista la cumulabilità , erroneamente inserita alla punto 4 dell'art.33, deve intendersi riferita a tutte le riduzioni previste dal suddetto articolo e pertanto va inserita nella parte finale dell'articolo 33.

Carlentini, 08/11/2017



Il Funzionario Responsabile della IUC

D.ssa Giuseppa Ferruto

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI

CARLENTINI

Oggetto: Proposta emendamento al regolamento IUC – componente TARI

Il sottoscritto Consigliere Comunale dott. Angelo Ferraro sottopone all'attenzione dell'On. Consiglio Comunale il seguente emendamento al regolamento in oggetto e inserito all'O.d.g. della seduta del 26.03.2018.-

Si propone di aggiungere all'art. 31 un ulteriore punto di seguito specificato:


punto 3. Gli studenti universitari fuori sede regolarmente iscritti presso la facoltà e in possesso di regolare contratto di affitto non vengono conteggiati come occupanti ai fini dell'applicazione della tariffa.-

Carlentini 23 Marzo 2018

Città di Carlentini (SR)

Prot. N. 0006324 - Arrivo
del 23-03-2018
Categoria 2 Classe 4

Il Consigliere Comunale



Perce di Repole n° 2 Tecniche espresso
durante i lavori del Consiglio Comunale
del 26/03/2018.

FAVOREVOLE



Collegio dei revisori dei conti del Comune di Carlentini

Comune di Carlentini

(prov. Di Siracusa)

IL COLLEGIO DEI REVISORI

OGGETTO: Parere "Approvazione Modifiche ed Integrazioni al Regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente TARI".

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di marzo il Collegio dei Revisori, nelle persone di: Dott.ssa Banno' Maria, Dott.ssa Minuti Andreana e dott. Marisca Carmelo, esamina la documentazione, riguardante la proposta di Deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale, avente ad oggetto "*Approvazione Modifiche ed Integrazioni al Regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente TARI*".

Premesso:

- che l'art. 239, comma 1, lettera b), n.7, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, (conv. in legge n.213/2002) prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- che in data 19/03/2018 è stata trasmessa all'organo di revisione la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente l'Approvazione Modifiche ed Integrazioni al Regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente TARI;
- Visto l'art 1, comma 639 L.27 dicembre 2013, n°147;
- Visto l'art 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2013, n°147;
- Visto l'art 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2013 n°147;.
- Dato atto che il regime impositivo della tassa rifiuti (TARI) sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il regime Impositivo, previsto dall'art 14 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011 e dall'art 5 del D.L. n 102/2013;
- Dato atto che il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente nel comune di Carlentini è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 12/08/2014 ;
- Visto l'art. 4 della L.R. n 23/1997;
- Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n°30;

- Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolare e corretta azione amministrativa espresso dal Responsabile dell'Area II Dott. Giuseppe Stefio;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

DATA 20/03/2018

Il Collegio dei Revisori

Dott. Maria Bannò

Dott. Andreana Minuti

Dott. Carmelo Marisca



L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di marzo, alle ore 11:30, presso i locali comunali di via Cap. F. Morelli n. 6 a seguito di regolare convocazione, si è riunita la IV Commissione Consiliare permanente " Servizi Socio Assistenziali, Personale, Bilancio e Finanza", per discutere il seguente o.d.g.:

- 1) Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento di Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TARI.
- 2) Adeguamento del contributo di costruzione di cui agli artt.7 e 9 della L.R. 16/2016 di recepimento con modifiche degli artt. 16 e 19 del D.P.R. 380/2001 da applicare per l'anno 2018.
- 3) Approvazione piano finanziario del servizio dei rifiuti e delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018.
- 4) Varie ed eventuali.

Alle ore 11:30 è presente il Componente della Commissione, Giuseppe Ettore Gula. Constatata la mancanza del numero legale, la seduta viene posticipata alle ore 12:30. A tale ora essendo presenti i consiglieri Gula Giuseppe Ettore e il Vice Presidente Catania Enza, si dichiara valida e aperta la seduta. Assume la funzione di segretaria verbalizzante la Sig.ra Ciavola Lucia. I componenti presenti, proseguendo i lavori della seduta precedente, discutono tutti i punti all'o.d.g., prendono atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti riguardo alla proposta sull'Approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale – Componente TARI. A questo punto la Consigliera Catania esprime parere favorevole sui punti all'ordine del giorno, mentre il Consigliere Gula si riserva di approfondire i punti di cui sopra in sede di Consiglio Comunale. I Consiglieri Gula Giuseppe Ettore e Catania Enza dichiarano conclusi i lavori alle ore 13:30.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente



La Segr. verbalizzante



I Componenti





CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

1631

Città di Carlentini (SR)

Prot. N. 0003540 - Arrivo
del 23-02-2018
Categoria 11 Classe 2

Allegato alla Delibera C. C.
N° 07 del 26 MAR 2018

Al Presidente del Consiglio Circostrizionale
di Carlentini Nord - Sig. Ciaffaglione Marcello
Via Del Mare, 50 - CARLENTINI



Al Presidente del Consiglio Circostrizionale
di Pedagoggi - Sig. Giardina Stefano
Via Enna, 3 - PEDAGAGGI

OGGETTO: Richiesta parere delibere di G.M. n. 11/2018.

Ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento per il Consiglio Circostrizionale, La invito a voler convocare il Consiglio Circostrizionale per rendere il parere di cui alla richiamata norma relativamente alla delibera di Giunta Comunale n.11 del 01/02/2018 avente ad oggetto "Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento di disciplina dell'imposta Unica comunale (IUC) – Componente TARI", che in allegato alla presente si trasmette in copia.

Si comunica che detto argomento sarà posto all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Comunale, per cui il richiesto parere ha natura di urgenza.

Cronologico N° 1631
Io sottoscritto Messo Comunale del Comune di
Carlentini ho notificato il presente atto a PRESIDENTE
DEL CONS. CIRCOSCRIZIONALE - PEDAGAGGI
conseguendone copia a mani di STEFANO GIARDINA
In qualità di INTERESSATO
tale qualificatosi.
Carlentini
26/02/2018

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salvatore Consolo)

IL SINDACO
Giuseppe Basso





CITTA' DI CARLENTINI

Circoscrizione di Carlentini Nord

VERBALE
DATA 08.03.2018
Ore 19,00

L'anno 2018 il giorno 8 del mese di marzo alle ore 19,00 nella sala riunioni del Consiglio di Circoscrizione Carlentini Nord si è riunito il consiglio convocato dal Presidente Marcello Ciaffaglione con avviso in data 01.03.2018.

La convocazione è stata tempestivamente effettuata mediante apposito invito scritto, recante l'OdG recapitato al domicilio dei singoli Consiglieri, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale come da referto agli atti.

Dato atto che ai fini di pubblica conoscenza è stato affisso l'avviso di convocazione all'albo pretorio comunale e alla bacheca della delegazione.

SEDUTA PUBBLICA

Risultano presenti all'inizio della seduta n. 6 Consiglieri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Intressalvi Fabio	X	
Rizzo Lorenzo		X
De Luca Giuseppe		X
Condurso Angelo	X	
Bosco Daniele	X	
Pistritto Antonino	X	
Di Giorgio Rita	X	
Briganti Cirino	X	

Presiede la seduta il Presidente dr Marcello Ciaffaglione-

Assiste e redige il verbale la sig.ra Alicata Grazia

Verificata la presenza del numero legale dei consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Punto 1: richiesta parere relativamente alla delibera di GM del 01.02.2018 avente ad oggetto " Modifiche al Regolamento do disciplina dell'imposta unica comunale – componente TARI";


il Presidente prende la parola per illustrare l'aspetto della citata delibera; si propone la modifica degli articoli 31,33 e 37 e di introdurre l'art. 33 bis del Regolamento Comunale approvato con delibera n. 45 del C.C. in data 12.08.2014 che disciplina la TARI; in breve la proposta prevede un alleggerimento di oneri contributivi per i cittadini non residenti oltre a una riduzione del 30% sulla predetta tassa a favore di coloro che anziché conferire l'umido dei RSU lo tratterranno in compostiere di proprietà . Aperto il dibattito e non producendosi alcun intervento il Presidente mette ai voti la richiesta di parere; i presente all'unanimità esprimono parere favorevole.

Letta, approvata e sottoscritta.


IL CONSIGLIERE ANZIANO
SIG.RA NUNZIATINA REGOLO



IL PRESIDENTE
SIG. SALVATORE GENOVESE



IL V. SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE STEFIO



Publicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

IL V. SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE STEFIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 26 MAR. 2018

Li, _____

IL V. SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE STEFIO



La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____ in data _____

